

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI LIVORNO I COMUNI DEL TERRITORIO, L'AZIENDA ASL N. 6, LA PREFETTURA DI LIVORNO, LA QUESTURA, IL COMANDO DEI CARABINIERI, L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE, I CENTRI ANTIVIOLENZA PER L'ATTIVAZIONE DELLA RETE AI SENSI DELLA L.R. 16 NOVEMBRE 2007 "NORME CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE"

Premesso che:

- La Provincia di Livorno, i Comuni, gli Enti e le Associazioni firmatarie del presente accordo riconoscono che la violenza di genere, psicologica, fisica, sessuale ed economica, ivi compresa la minaccia di tali atti, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce una autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta;
- In conformità a quanto previsto dall'art. 59 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", dall'azione n. 6.8.1. "Prevenzione e sostegno alle vittime di violenza ed abuso" del Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010 la prevenzione della violenza di genere e l'adeguata protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali o alle vittime di minaccia di tali atti indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza rientrano tra gli obiettivi di della Regione Toscana
- Visto l'art. 3 della L.R. 16 novembre 2007 n. 59 "Norme contro la violenza di genere" secondo cui la Regione sostiene ed incentiva la costituzione di una rete di relazioni tra i comuni, le province, le aziende ospedaliero-universitarie, le aziende unità sanitarie locali, le società della salute, l'ufficio scolastico regionale e gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, gli uffici territoriali del governo-prefetture, la magistratura, i centri antiviolenza presenti nel territorio che abbiano tra le finalità la prevenzione della violenza di genere e il sostegno ed il soccorso alle vittime;
- Dato atto che al comma 4 dell'art. 3 della citata L.R. 59/2007 spetta alle province promuovere il coordinamento dei soggetti di cui al precedente paragrafo al fine di promuovere procedure omogenee e di attivarne l'immediato intervento;

**TRA**

La Provincia di Livorno  
i Comuni di  
Livorno, Bibbona, Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Castagneto  
Carducci, Cecina, Collesalvetti, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro,  
Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto  
l'Azienda Asl n. 6  
la Prefettura di Livorno  
la Questura di Livorno  
il Comando dei Carabinieri di Livorno  
l'Ufficio Scolastico Provinciale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## **ARTICOLO 1- DEFINIZIONE**

Per volontà dei soggetti aderenti si costituisce la “**Rete Provinciale contro la violenza di genere**” (in seguito definita Rete Antiviolenza) per svolgere attività di prevenzione, aiuto e assistenza alle persone vittime di violenza.

## **ARTICOLO 2 FINALITA’**

- \* Costituire una rete stabile tra Istituzioni, Enti, Associazioni ed Organizzazioni, per favorire lo sviluppo di procedure omogenee ed attivare l'immediato intervento dei soggetti aderenti su base provinciale e zonale-distrettuale;
- \* contribuire a far emergere il fenomeno della violenza di genere, predisporre una mappatura delle azioni intraprese dai singoli soggetti e procedere ad una omogenea griglia di rilevazione degli interventi,
- \* educare alla costruzione della cultura della non violenza, stimolando una diversa consapevolezza tra le diverse generazioni attraverso la diffusione di iniziative e di interventi in tutto il territorio provinciale,
- \* programmare la formazione degli operatori che, per la loro funzione, vengono a contatto con le persone che richiedono aiuto;
- \* promuovere la pianificazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione della violenza di genere, alla protezione, al sostegno e alla promozione di percorsi tesi a garantire la qualità della vita delle vittime.

## **ARTICOLO 3- IMPEGNO DELLE PARTI**

Ogni Istituzione, Ente, Associazione e Organizzazione aderente alla “Rete Antiviolenza” si impegna a:

- \* individuare un proprio referente ciascuno al fine di costituire il Comitato di coordinamento della Rete;
- \* dare informazione, nei limiti delle competenze istituzionali, agli altri aderenti alla Rete Antiviolenza relative ai propri servizi;
- \* intraprendere un confronto permanente, attraverso percorsi formativi e/o seminariali, con l'intento di sviluppare la conoscenza reciproca e migliorare le metodologie d'interazione;
- \* analizzare le necessità verso le quali la Rete Antiviolenza dovrebbe intervenire, individuando le possibili soluzioni operative.

La Provincia si impegna a:

- \* istituire e coordinare le azioni tra i soggetti interessati e a convocare, quando necessario, i soggetti aderenti alla Rete Antiviolenza;
- \* raccogliere le proposte provenienti dalla Rete Antiviolenza o dai suoi singoli componenti, collaborando nell'individuazione degli strumenti e dei canali utili a realizzarle;
- \* promuovere il ruolo sociale e l'attività della Rete Antiviolenza nelle opportune sedi istituzionali;
- \* dare visibilità alle attività della Rete Antiviolenza anche attraverso l'utilizzo dei propri canali di comunicazione e il proprio sito web;

- \* collaborare con i soggetti facenti parte della Rete Antiviolenza al fine di promuovere ed organizzare percorsi formativi e/o seminari;
- \* svolgere opera di raccolta e mappatura dei dati relativi al fenomeno e delle risposte attivate dalle istituzioni attraverso l'Osservatorio Sociale Provinciale;
- \* fungere da raccordo tra "Rete Antiviolenza" con analoghe Reti istituite presso le altre province toscane ai sensi della L.R. 59/2007 e raccordarsi con la Regione Toscana per il monitoraggio delle azioni intraprese;
- \* coordinare il reperimento delle risorse necessarie al funzionamento della Rete Antiviolenza;

#### **ARTICOLO 4 DURATA**

Il presente Protocollo ha la durata di tre anni e ha efficacia dal momento della sottoscrizione. Alla scadenza, il Protocollo potrà essere rinnovato previa adozione di apposito atto formale da parte dei sottoscrittori.

In caso di disdetta, essa dovrà essere scritta e comunicata da una delle parti con almeno 60 giorni di preavviso.

#### **ARTICOLO 5 VERIFICHE**

I soggetti firmatari sono tenuti a verificare una corretta e puntuale applicazione degli impegni assunti e degli accordi previsti nel presente.

PROVINCIA DI LIVORNO

COMUNE DI LIVORNO

COMUNE DI COLLESALVETTI

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

COMUNE DI CECINA

COMUNE DI BIBBONA

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

COMUNE DI SAN VINCENZO

COMUNE DI SUVERETO

COMUNE DI SASSETTA

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

COMUNE DI PIOMBINO

COMUNE DI PORTOFERRAIO

COMUNE DI PORTO AZZURRO

COMUNE DI CAPOLIVERI

COMUNE DI MARCIANA

COMUNE DI MARCIANA MARINA

COMUNE DI RIO NELL'ELBA

COMUNE DI RIO MARINA

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

COMUNE DI CAPRAIA

AZIENDA USL 6

PREFETTURA DI LIVORNO

QUESTURA DI LIVORNO

COMANDO DEI CARABINIERI DI LIVORNO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LIVORNO